

All. 18

Investimenti patrimoniali di pertinenza della ex gestione tubercolosi

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Costo della produzione	-18.473,22	-22.308,88	3.835,66
Costi per acquisto di materie prime, sussidiari, consumi e merci	0,00	0,00	1.893,74
Spese per acquisto beni di consumo e servizi:			
Spese impegnate nell'esercizio			
Spese di assicurazione	-2.121,26	-4.015,00	1.893,74
Compensi alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà dell'Istituto	-6.761,00	-6.761,00	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	-3.420,96	-3.420,96	0,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali:			
Ammortamento immobili	-3.420,96	-3.420,96	0,00
Oneri diversi di gestione	-6.170,00	-6.111,92	1.941,92
Spese impegnate nell'esercizio:			
Oneri tributari ed IRAP	0,00	0,00	0,00
Spese d'amministrazione	-3.906,00	-5.466,00	1.560,00
Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti per spese d'amministrazione.	-55,00	-59,00	4,00
Tributi diversi	-735,28	-734,92	-0,36
Spese di gestione e vendita degli immobili già cartolarizzati	-1.473,72	-1.852,00	378,28
Proventi e oneri finanziari	-21.343,15	-111.007,22	89.664,07
Altri proventi finanziari	106,32	70,88	35,44
Entrate accertate nell'esercizio:			
Canone d'uso	106,32	70,88	35,44
Altri oneri finanziari	-21.449,47	-111.078,10	89.628,63
Perdita derivante dalla gestione IGEL del patrimonio immobiliare da reddito (all. 18/bis)	-21.449,47	-111.078,10	89.628,63
Imposte d'esercizio	-63.805,73	0,00	-43.679,88
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	-43.679,88
Spese impegnate nell'esercizio			
IRPEG su operazioni commerciali	-167,70	-227,15	59,45
Assegnazione al Fondo Imposte	-22.332,00	-19.898,72	-2.433,28
Imposta comunale sugli immobili	-41.306,05	0,00	-41.306,05
	-103.622,12	-153.441,97	49.819,85

All. 18/bis

Gestione degli Immobili da reddito
da parte della società IGEI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Proventi :			
Affitti	109.324,35	95.360,52	13.963,83
Affitti immobili cartolarizzati	-	2.922,14	-2.922,14
Recupero di spese varie	904,74	34.192,09	-33.287,35
Recupero di spese varie immob. cart.	3,62	3,62	0,00
	-	0,00	
Entrate varie	125,81	77,52	48,29
Entrate varie immob. Cart.	23,87	14,71	9,16
	110.382,39	132.570,60	-22.188,21
Spese:			
Spese di manutenzione	83.192,52	120.000,00	-36.807,48
Spese di manutenzione immob. Cart.	-	38.917,56	-38.917,56
Spese di conduzione	3.440,22	890,58	2.549,64
Imposta comunale sugli Immobili	215,49	77.289,20	-77.073,71
Imposta comunale sugli Immobili cart.	41.020,76	548,51	40.472,25
Spese diverse immob già cart.	3.962,87	6.002,85	-2.039,98
	131.831,86	243.648,70	-111.816,84
Perdita	-21.449,47	-111.078,10	89.628,63

Il Segretario



AN. 19

Variazioni patrimoniali straordinarie

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Eliminazione dei residui attivi per irreperibilità ed insussistenza di:			
crediti contributivi verso le aziende	40.717.196,76	105.854.088,94	-65.136.892,18
crediti contributivi verso i datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo	1.882.349,14	1.529.317,24	353.031,90
crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici	0,00	9.368,60	-9.368,60
crediti per contributi dovuti per i lavoratori marittimi	411.924,57	85.678,06	326.246,51
crediti per prestazioni da recuperare	11.273.297,90	17.335.692,61	-6.062.394,71
crediti per interessi di mora , sanzioni civili e amministrative	415.271,50	407.427,61	7.843,89
crediti v/ organismi esteri	0,00	0,00	0,00
Totale	54.700.039,87	125.221.573,06	-70.521.533,19

PAGINA BIANCA

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

Il Segretario



Nell'esercizio 2011 la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti è stata influenzata dalla specifica normativa di riferimento e da disposizioni di carattere generale.

Si riportano, di seguito, le più rilevanti modifiche normative intervenute che si riepilogano per contributi e prestazioni.

Contributi

Alla prevedibile lievitazione dei monti retributivi è seguito l'adeguamento, dall'1.1.2011, ai sensi dell'art. 1, D.L. 402/1981 (conv. dalla L. 537/1981), dei limiti minimi di retribuzione giornaliera ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, che è stato determinato per l'anno 2011 nell'1,6%.

I predetti minimali sono stati adeguati al minimale giornaliero pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione vigente dall'1.1.2011, come previsto dall'art. 7, co. 1, D.L. 463/1983 (conv. dalla L. 638/1983). Per l'anno 2011 il limite è pari a € 44,49 giornalieri.

Per gli operai agricoli, il minimale giornaliero di cui all'art.14, co. 7, D.L. 791/81 (conv. dalla L. 54/82) è stato determinato in € 39,58.

Con la stessa decorrenza sono state determinate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, con riferimento e comunque in misura non inferiore alle retribuzioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, come previsto dall'art. 4, co. 1, D.L. 317/87 (conv. con L. 398/87).

La Gestione è stata interessata dalle disposizioni di cui all'art.1, L. 296/2006 in merito al conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare.

Nel 2011, in particolare, per ogni lavoratore interessato i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di ridurre la contribuzione, in funzione della percentuale di TFR maturando conferita al fondo di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria, nella misura dello 0,25% (0,23% nel 2010).

Prestazioni

Con circolare 83/2011 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) alle diverse tipologie dei nuclei. La variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno 2009 e l'anno 2010 è risultata pari all'1,6%, sono stati conseguentemente rivalutati anche i livelli reddituali per il periodo 1/7/2010 – 30/06/2011, oltre che per il periodo 1/7/2011 – 30/06/2012.

Con D.P.C.M. del 25 marzo 2011, sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 gli effetti dell'art. 19, d.l. 185/2008 (conv. con l. 2/2009), che prevede il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b) del citato art. 19, sospesi per crisi aziendali o occupazionali, dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o con requisiti ridotti per un periodo massimo di 90 giornate all'anno. Tale proroga incide sulla riconoscibilità, in favore delle lavoratrici sospese o disoccupate da oltre 60 giorni, del trattamento economico di maternità se alla data di inizio del congedo le stesse risultano in godimento, anche teorico, del trattamento di disoccupazione previsto dalla citata norma (art. 24, co. 4, D.Lgs. 151/2001).

L'art. 1, co. 33, L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) proroga per l'anno 2011 lo specifico intervento a carattere sperimentale previsto dall'art. 2, co. 131, L. 191/2009, che consente di computare, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione, anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura di 13 settimane. Le modalità del predetto intervento di carattere sperimentale, prorogato per l'anno 2011, saranno definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'adozione del suddetto decreto ministeriale comporterà la riconoscibilità, anche per l'anno 2011, dell'indennità di maternità ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, co. 4, D.Lgs. 151/2001, in favore delle lavoratrici che, alla data di inizio del congedo di maternità, abbiano maturato il diritto all'indennità

Il Segretario



ordinaria di disoccupazione sulla base di quanto previsto dal predetto comma 131.

Con messaggio 9042 del 18.4.2011, sono state fornite indicazioni in merito alla qualificazione dell'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi in coincidenza del 180° giorno dall'inizio della gestazione. In particolare, è stato precisato che in tale circostanza debba essere riconosciuto il diritto al congedo di maternità e al correlativo trattamento economico previdenziale, in luogo del diritto all'indennità di malattia, riconoscibile, invece, nel caso di interruzione di gravidanza che si verifichi fino al 179° giorno dall'inizio della gestazione (art. 12, co. 1 e 2, D.P.R. 1026/76).

Sono state ricalcolate le prestazioni economiche di maternità, malattia, integrazione salariale e congedo matrimoniale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas ed al ciclo integrale dell'acqua, per i quali l'accordo 10 febbraio 2011 (di rinnovo del CCNL GAS-ACQUA 9 marzo 2007) ha previsto, per il periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011, la corresponsione di arretrati retributivi, nella misura forfettaria stabilita in base al settore di appartenenza (gas o acqua) ed al livello di inquadramento del lavoratore interessato.

L'art. 18, co. 18, D.L. 98/2011 (conv. con L. 111/2011), reca l'interpretazione autentica dell'art. 4, D.Lgs. 146/97 e dell'art. 01, co 5, D.L. 2/2006 (conv. con L. 81/2006) in materia di base di calcolo delle prestazioni temporanee (incluse le prestazioni economiche di maternità/paternità) in favore degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), stabilendo che la retribuzione utile per il calcolo delle predette prestazioni non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

Gli artt. 2 e 8, D.Lgs. 119/2011 hanno apportato modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi.

L'art. 2 modifica l'art. 16, D.Lgs. 151/2001, con l'aggiunta del comma 1-bis che prevede, in caso di interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la facoltà, per le

lavoratrici, di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni, al datore di lavoro, e previa presentazione di certificazione medica attestante l'assenza di condizioni pregiudizievoli ostative alla ripresa del lavoro.

La ripresa dell'attività lavorativa comporta, nelle predette ipotesi, la corresponsione della normale retribuzione da parte del datore di lavoro in luogo dell'erogazione del trattamento economico a titolo di congedo di maternità a carico dell'INPS;

L'art. 8 modifica l'art. 45, co. 1 del predetto D.Lgs. 151/2001, disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, siano fruibili "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia" anziché "entro un anno di vita del bambino".

L'art. 38, co. 1, lett. d), D.L. 98/2011 (conv. con L. 111/2011), prevede che dopo l'art. 47, D.P.R. 639/1970 sia inserito il seguente:

"art. 47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24, L. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".

La nuova disposizione modifica il regime della prescrizione anche con riferimento alle prestazioni di malattia e maternità per le quali era previsto, in precedenza, il termine di un anno.

L'art. 18, co. 16, D.L. 98/2011 (conv. con L. 111/2011) apporta modifiche all'art. 20, D.L. 112/2008 (conv. con L. 133/2008) stabilendo che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro sono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione economica di malattia ai sensi della L. 41/86, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile secondo la normativa vigente.

L'art. 1, co. 33, L. 220/2010 proroga per l'anno 2011, gli specifici interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, co. 131, 132, 134 e 151, L.191/2009 relativi:

Il Segretario



-al computo dei periodi svolti ai fini del perfezionamento dei requisiti previdenziali per la fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'art. 19, I co., R.D.L. 636/1939, convertito dalla Legge 1272/1939 (comma 131);

-al riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alla mansione di provenienza (comma 132);

-alla riduzione contributiva di cui agli art. 8, co. 2, e 25, co 9, L. 223/91, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. La durata della riduzione contributiva è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità, o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (comma 134).

L'art.1, co. 1, D.L. 225/2010 (conv. con L. 10/2011) e successivamente il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 hanno disposto la proroga al 31 dicembre 2011 delle disposizioni di cui all'art. 7-ter, co.12, D.L. 5/2009 (conv. con L.33/2009) che aveva previsto, in via sperimentale, per l'anno 2009, che i percettori di prestazioni di sostegno al reddito possano prestare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro l'anno, con possibilità di cumulare i buoni lavoro con i trattamenti di sostegno al reddito.

Con la sentenza 19-22 luglio 2011, n. 234, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, co 7, D.L. 148/93 (conv. con L. 236/93), nella parte in cui non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai

trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

L'art. 38, co. 6, D.L. 98/2011, (conv. con L. 111/2011) prevede che, con riferimento alle giornate di occupazione in agricoltura svolte a partire dall'1/1/2011, gli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato e delle figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari) vengano notificate ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito Internet entro il 31 marzo.

Dalle prestazioni in competenza 2011 sarà possibile anticipare i tempi di liquidazione delle domande considerato che la notifica degli elenchi nominativi avverrà entro il mese di marzo anziché entro il mese di maggio, con possibile riduzione della spesa per interessi su prestazioni arretrate.

L'art. 13, D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) ha previsto, con finalità di coordinamento e razionalizzazione delle politiche di solidarietà sociale, l'istituzione presso l'INPS, senza oneri per la finanza pubblica, del Casellario dell'Assistenza, con l'obiettivo di raccogliere, conservare e gestire le informazioni relative ai soggetti che hanno titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati.

In materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, l'art. 38, co.1, lett. a) D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011) ha previsto l'estinzione di diritto, rilevabile d'ufficio dal giudice, con riconoscimento della pretesa economica del ricorrente, dei processi in materia previdenziale, in cui sia parte l'INPS, pendenti in primo grado di giudizio alla data del 31.12.2010 e il cui valore non superi complessivamente € 500.

Il Segretario



PAGINA BIANCA



Rendiconto 2011

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

4. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi
decreto legislativo 20 novembre 1990, n° 357

Il Segretario



Relazione del Direttore generale

Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 ha istituito la Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi per un periodo di anni 20 a decorrere dall'1 gennaio 1991.

L'articolo 7, comma 5 del predetto decreto prevede la soppressione della Gestione al termine del periodo suddetto (31 dicembre 2010) e il trasferimento delle residue attività patrimoniali all'assicurazione generale obbligatoria (a far data dall'1 gennaio 2011), da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attesa dell'adozione del predetto decreto interministeriale è data autonoma evidenza contabile alla ex Gestione speciale anche nella rappresentazione del bilancio consuntivo 2011.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2011 della ex Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, redatto secondo gli schemi del d.P.R. 97/2003, presenta un disavanzo economico di esercizio di 597 mln.

Per effetto di tale risultato di esercizio, l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2011 si riduce a 990 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

CONSUNTIVO 2011
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
(In milioni di euro)

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.587	2.028	-441
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	905	1.043	-138
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	...	...	0
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	...	...	0
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	905	1.043	-138
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Trasferimenti dalla G.I.A.S.	10	11	-1
Trasferimenti da altre gestioni dell'I.N.P.S.	1	2	-1
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	11	13	-2
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	916	1.056	-140
COSTO DELLA PRODUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
Spese per prestazioni	-1.536	-1.518	-18
Poste correttive e compensative di spese correnti	7	8	-1
<i>Totale prestazioni istituzionali</i>	-1.529	-1.510	-19
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-5	-6	1
Spese di amministrazione	-3	-3	0
<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	-8	-9	1
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.537	-1.519	-18
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-621	-463	-158
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi	24	22	2
Canone d'uso	...	0	...
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	24	22	2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C)	-597	-441	-156
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	...	...	...
RISULTATO D'ESERCIZIO	-597	-441	-156
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	990	1.587	-597

Il Segretario



Risultato di esercizio e situazione patrimoniale
(in milioni di euro)

Anno	Entrate	Uscite	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31.12
2006	1.188	1.337	-149	2.811
2007	1.213	1.442	-229	2.582
2008	1.171	1.411	-240	2.342
2009	1.141	1.455	-314	2.028
2010	1.086	1.527	-441	1.587
2011	948	1.545	-597	990

Nella successiva tabella si riportano, in forma aggregata, i dati riassuntivi della gestione accertati nell'anno 2011 e nell'anno 2010.